

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-451 del 31/01/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. GOLDER ASSOCIATES S.R.L. con sede legale in Comune di Torino, Via Banfo n. 43. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di bonifica dell'ex punto vendita carburanti, tramite emungimento delle acque sotterranee e dei vapori dal sottosuolo sito nel Comune di Bagno di Romagna, Via Corzani n. 78.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-456 del 30/01/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno trentuno GENNAIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. GOLDER ASSOCIATES S.R.L. con sede legale in Comune di Torino, Via Banfo n. 43. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di bonifica dell'ex punto vendita carburanti, tramite emungimento delle acque sotterranee e dei vapori dal sottosuolo sito nel Comune di Bagno di Romagna, Via Corzani n. 78.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpa e n. 99/2015 e s.m.i. *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa e, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 03/08/2018, acquisita al Prot. Unione 34458 e da Arpa e al PGFC/2018/12849 del 10/08/2018, da **GOLDER ASSOCIATES S.R.L.** nella persona di Davit Jean Pierre, in qualità di Rappresentante dell'Impresa, con sede legale in Comune di Torino, Via Banfo n. 43, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di bonifica dell'ex punto vendita carburanti, tramite emungimento delle acque sotterranee e dei vapori dal sottosuolo sito nel Comune di Bagno di Romagna, Via Corzani n. 78, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota Prot. Unione 36338 del 21/08/2018 acquisita al PGFC/2018/13214 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di Bagno di Romagna, AUSL della Romagna, Arpa, Hera S.p.A.;

Atteso che con nota Prot. Unione 39652 del 14/09/2018, acquisita al PGFC/2018/14755, il SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Atteso che in data 16/10/2018 e 23/10/2018 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita ai PGFC/2018/17864 - 18181;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 839 del 21/01/2019, acquisita da Arpa al PG/2019/10385, il Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Bagno di Romagna ha comunicato quanto segue *“Con riferimento alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale intestata a Golder Associates srl – Pump and Treat e Soul Vapour Extraction– Loc. San Piero in Bagno – Via Tino Corzani di cui all'oggetto e pervenuta al Comune in data 10/08/2018 al n. 9893 di protocollo, vista la valutazione d'impatto acustico a firma dell'Ing. Paolo Caporaletti resa in data 13/10/2018 pervenuta in Comune tramite il Suap dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 25/10/2018 al n. 12981 di protocollo , con la presente si prende atto della Valutazione d'impatto ambientale nella quale si attesta che il contributo acustico dovuto all'impianto non è significativo e che il criterio differenziale è rispettato in base al Piano di Zonizzazione acustica del Comune di Bagno di Romagna allegato al RUE approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 21/04/2009, la posizione dell'impianto dovrà essere concordata con l'Amministrazione Comunale”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 04/01/2019;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 15197 del 17/12/2018, acquisito al PGFC/2018/21563 del 21/12/2018, a firma del Responsabile del Settore Lavori e Servizi Pubblici del Comune di Bagno di Romagna;

Considerato che nelle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dell'endo-procedimento emissioni in atmosfera sono riportati gli esiti della Conferenza di Servizi ed in particolare: *“(…) Tenuto conto che l'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2018/0298765/P del 27/11/2018, acquisita al protocollo di Arpa PGFC/2018/20072 del 27/11/18, ha trasmesso le proprie valutazioni, per quanto di competenza, di seguito riportate: “Esaminata la documentazione pervenuta si esprime parere favorevole per quanto riguarda gli aspetti di competenza riguardo alle emissioni di tipo diffuso in atmosfera”*;

Vista la relazione tecnica PGFC/2018/21432 del 20/12/18 prodotta dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;

Visto che con nota P.G.N. 15468 del 20/12/18, acquisita al prot. di Arpa PGFC/2018/21545 del 21/12/18, il Comune di Bagno di Romagna – Servizio Edilizia Privata ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, di seguito riportate:

“Con riferimento alla vostra nota del 24/08/2018 e pervenuta in Comune in data 28/08/2018 al n. 10371 con la quale si richiede la compatibilità urbanistica in merito all'intervento di bonifica che si dovrà effettuare nell'area ex punto vendita carburanti Esso n. 4118 in loc. San Piero in Bagno – Via Tino Corzani 76 tramite l'installazione di un sistema di Dual Phase Extraction (DPE) realizzato accoppiando un sistema di Pump&Treat (P&T) e di Soil Vapor Extraction (SVE) si comunica quanto segue:

- l'area interessata dall'intervento di bonifica è classificata dallo strumento urbanistico vigente PSC (Piano Strutturale Comunale) come "Ambito di Conservazione" ai sensi del Titolo II art. 3.4 delle Norme la cui disciplina attuativa risulta, in base a quanto stabilito nella scheda UMI 187, "demolizione del distributore carburanti". Inoltre le Norme del centro storico di San Piero in Bagno all'art. 6.4 comma 2 sanciscono che sono vietate destinazioni d'uso per attività rumorose, nocive e inquinanti o incompatibili con la residenza.

– l'area oggetto d'intervento è assoggettata a vincolo paesaggistico ai sensi art. 136 del D.lgs 42/04 per effetto del D.M. 30/10/1996.

– l'area ricade parzialmente in fascia di rispetto stradale (strada provinciale);

Non è possibile esprimere un parere urbanistico favorevole pur tuttavia si rinvia all'applicazione della normativa di settore comma 7 dell'art. 242 del D.lgs 152/2006";

Visto che con successiva nota P.G.N. 15711 del 28/12/18, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2019/343 del 04/01/19, il Comune di Bagno di Romagna – Servizio Edilizia Privata ha trasmesso il seguente parere di conformità urbanistica che, visti i contenuti, si deve intendere come modificativo di quello precedente del 20/12/18 sopra riportato:

"Con riferimento alla vostra nota del 24/08/2018 e pervenuta in Comune in data 28/08/2018 al n. 10371 con la quale si richiede la compatibilità urbanistica in merito all'intervento di bonifica che si dovrà effettuare nell'area ex punto vendita carburanti Esso n. 4118 in loc. San Piero in Bagno – Via Tino Corzani 76 tramite l'installazione di un sistema di Dual Phase Extraction (DPE) realizzato accoppiando un sistema di Pump&Treat (P&T) e di Soil Vapor Extraction (SVE);

Constatata la temporaneità dell'intervento di bonifica come si evince dal cronoprogramma allegato alla documentazione agli atti ;

Considerato che:

- l'intervento di bonifica è conforme alla scheda UMI 187 del PSC (Piano Strutturale Comunale) vigente in quanto trattasi di operazioni conclusive per la completa demolizione e dismissione del distributore carburanti;

- l'area oggetto di intervento è assoggettata a Vincolo Paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/04 per effetto del D.M. 30/10/1996 e tale tipo di intervento è contemplato nell'Allegato "A" "Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica" del D.P.R. 31 del 13/02/2017 rientra nella fattispecie di cui al punto A.18;

- l'area ricade parzialmente in fascia di rispetto stradale (strada provinciale);

si esprime parere favorevole a condizione che venga rispettato quanto disposto dall'art. 6.4 comma 2 delle Norme del centro storico di San Piero in Bagno.";

Atteso che l'acquisizione dei succitati assensi consente di esprimere parere favorevole all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, come riportate nell'allegato al presente rapporto istruttorio relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs 152/06 e smi;

Evidenziato che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;"

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B e relativa Planimetria, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **GOLDER ASSOCIATES S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Bagno di Romagna ed agli altri soggetti competenti in

materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **GOLDER ASSOCIATES S.R.L.** (C.F./P.IVA 03674811009) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Torino, Via Banfo n. 43, **per l'impianto di bonifica dell'ex punto vendita carburanti, tramite emungimento delle acque sotterranee e dei vapori dal sottosuolo sito nel Comune di Bagno di Romagna, Via Corzani n. 78.**
2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto, oltre a quanto disposto dal Comune di Bagno di Romagna, il quale ha espresso parere favorevole sulla conformità urbanistica dell'intervento a condizione che venga rispettato quanto disposto dall'art. 6.4 comma 2 delle Norme del centro storico di San Piero in Bagno.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Bagno di Romagna ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Bagno di Romagna per il seguito di

rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dr. Carla Nizzoli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e s.m.i., il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con nota del 21/08/2018 acquisita al protocollo PGFC/2018/13214 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Bagno di Romagna;
- AUSL della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- Hera spa (in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato).

Con nota PGFG/2018/13455 del 27/08/18 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PGFG/2018/13456 del 27/08/18 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Bagno di Romagna – Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

L'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2018/0298765/P del 27/11/2018, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2018/20072 del 27/11/18, ha trasmesso le proprie valutazioni, per quanto di competenza, di seguito riportate: *“Esaminata la documentazione pervenuta si esprime parere favorevole per quanto riguarda gli aspetti di competenza riguardo alle emissioni di tipo diffuso in atmosfera”*.

Con nota PGFC/2018/21432 del 20/12/18 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

La Golder Associates S.r.l. è incaricata di eseguire i lavori di bonifica presso il punto vendita carburanti dismesso, identificato dal codice di Punto Vendita Fisico PVF 4118, ubicato nel comune di Bagno di Romagna (FC), in località San Piero in Bagno, via Corzani n.78. L'impianto di Soil Vapour Extraction che si intende realizzare sarà composto delle seguenti parti:

- 2 pozzi di aspirazione vapori (PM3, PM7) di profondità massima pari a 13 m da p.c. con fessurazione nell'intervallo tra 3 m da p.c. e 13 m da p.c.;
- 2 linee di collegamento interrate tra l'impianto di aspirazione dell'aria e i 2 pozzi di aspirazione;
- quadro di controllo costituito da due tubazioni rigide in PVC (una per ogni pozzo di aspirazione) dotate di foro di ispezione e valvola a sfera di regolazione della portata, disposte all'interno del container degli impianti;
- fusto decantatore a protezione della soffiante completo di pompa di scarico della condensa aspirata;
- collegamento all'unità di aspirazione dotato di filtro in linea, valvola di sicurezza, valvola di laminazione e punti di ispezione;
- una soffiante per aria con contatore posizionato sul quadro elettrico generale.

Il trattamento delle sostanze inquinanti presenti in fase aeriforme nei flussi di aspirazione dei vapori interstiziali sarà affidato ad un sistema di filtrazione a carboni attivi da 800 kg. L'impianto di Soil Vapour Extraction consente l'estrazione di un flusso d'aria ricco di vapori di idrocarburi, mediamente assimilabili all'n-eptano. Il flusso di aria estratto sarà convogliato verso un filtro a carboni attivi prima dello scarico in

atmosfera. Il gestore, per i valori medi di COV e la portata media di esercizio, ha fatto riferimento alle prove DPE eseguite, relativamente allo step 1, in considerazione del raggio pneumatico pari a circa 4,5 m. Sulla base delle considerazioni sopra elencate e ipotizzando che il flusso aspirato presenti un volume medio di $v = 25$ l/mole (il volume risulta influenzato dalle condizioni al contorno di pressione e temperatura), ne consegue che il flusso in massa, assimilando i vapori estratti all'n-eptano, è stimato in via preliminare pari a:

$$Q = \text{COV} / 10^6 * m/v * q$$

dove:

Q: flusso in massa (g/h)

COV: concentrazione di composti organici volatili nel flusso estratto ipotizzata pari a 100 ppm

m: massa molare assimilabile ipotizzata pari a 100 g/mole

v: volume medio ipotizzato pari a 0,025 mc/mole

q: portata d'aria media ipotizzata pari a 219 Nmc/h.

Si valuta quindi un flusso in massa pari a circa 87 g/h. Sulla base di un'efficienza cautelativa del 15%, la quantità di carbone attivo, esauritosi per trattare tale flusso di contaminanti, è stimata in circa 13 kg/giorno. Emerge quindi che, avendo considerato in via teorica ai fini del calcolo, una quantità di carboni attivi per aria di 800 kg e nell'ipotesi che si mantengano costanti le caratteristiche dei flussi estratti, sia possibile un esercizio dell'impianto per circa 61 giorni, prima che si renda necessaria una sostituzione dei carboni stessi. Il gestore dichiara che valuterà, in fase esecutiva, attraverso opportuni monitoraggi dell'impianto, il reale consumo dei carboni attivi al fine di procedere alla relativa sostituzione. Inoltre, specifica che le portate d'aria effettive dei flussi in estrazione potranno subire variazioni a seconda dei risultati dei primi monitoraggi che verranno eseguiti sull'impianto in funzione.

EMISSIONE E1 - Impianto Soil Vapour Extraction. Gli inquinanti sono costituiti da COV; per la determinazione del valore limite si fa riferimento alle autorizzazioni già rilasciate per impianti con analoghe caratteristiche, che prevedono un valore pari a 50 mg/Nmc come COT. Dovranno essere eseguiti tre monitoraggi dell'emissione nella fase di messa a regime; successivamente i monitoraggi dovranno avere frequenza almeno annuale. Relativamente alla sostituzione dei carboni attivi, il gestore dovrà tenere conto delle indicazioni sulle caratteristiche degli stessi fornite dal produttore; in ogni caso dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 15 % del peso iniziale. Le operazioni di sostituzione dovranno essere annotate sul registro delle emissioni vidimato da Arpae.

Con nota prot. PGFC/2018/21545 del 21/12/18, il Comune di Bagno di Romagna – Servizio Edilizia Privata ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, di seguito riportate:

“Con riferimento alla vostra nota del 24/08/2018 e pervenuta in Comune in data 28/08/2018 al n. 10371 con la quale si richiede la compatibilità urbanistica in merito all'intervento di bonifica che si dovrà effettuare nell'area ex punto vendita carburanti Esso n. 4118 in loc. San Piero in Bagno – Via Tino Corzani 76 tramite l'installazione di un sistema di Dual Phase Extraction (DPE) realizzato accoppiando un sistema di Pump&Treat (P&T) e di Soil Vapor Extraction (SVE) si comunica quanto segue:

- l'area interessata dall'intervento di bonifica è classificata dallo strumento urbanistico vigente PSC (Piano Strutturale Comunale) come “Ambito di Conservazione” ai sensi del Titolo II art. 3.4 delle Norme la cui disciplina attuativa risulta, in base a quanto stabilito nella scheda UMI 187, “demolizione del distributore carburanti”. Inoltre le Norme del centro storico di San Piero in Bagno all'art. 6.4 comma 2 sanciscono che sono vietate destinazioni d'uso per attività rumorose, nocive e inquinanti o incompatibili con la residenza.

- l'area oggetto d'intervento è assoggettata a vincolo paesaggistico ai sensi art. 136 del D.lgs 42/04 per effetto del D.M. 30/10/1996.

- l'area ricade parzialmente in fascia di rispetto stradale (strada provinciale);

Non è possibile esprimere un parere urbanistico favorevole pur tuttavia si rinvia all'applicazione della normativa di settore comma 7 dell'art. 242 del D.lgs 152/2006”.

Con successiva nota P.G.N. 15711 del 28/12/18, acquisita al prot. di PGFC/2019/343 del 04/01/19, il Comune di Bagno di Romagna – Servizio Edilizia Privata ha trasmesso il seguente parere che, visti i contenuti, si deve intendere come modificativo di quello precedente del 20/12/18 sopra riportato:

“Con riferimento alla vostra nota del 24/08/2018 e pervenuta in Comune in data 28/08/2018 al n. 10371 con la quale si richiede la compatibilità urbanistica in merito all'intervento di bonifica che si dovrà effettuare nell'area ex punto vendita carburanti Esso n. 4118 in loc. San Piero in Bagno – Via Tino Corzani 76 tramite l'installazione di un sistema di Dual Phase Extraction (DPE) realizzato accoppiando un sistema di Pump&Treat (P&T) e di Soil Vapor Extraction (SVE);

Constatata la temporaneità dell'intervento di bonifica come si evince dal cronoprogramma allegato alla documentazione agli atti ;

Considerato che:

- l'intervento di bonifica è conforme alla scheda UMI 187 del PSC (Piano Strutturale Comunale) vigente in quanto trattasi di operazioni conclusive per la completa demolizione e dismissione del distributore carburanti;

- l'area oggetto di intervento è assoggettata a Vincolo Paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/04 per effetto del D.M. 30/10/1996 e tale tipo di intervento è contemplato nell'Allegato “A” “Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica” del D.P.R. 31 del 13/02/2017 rientra nella fattispecie di cui al punto A.18;

- l'area ricade parzialmente in fascia di rispetto stradale (strada provinciale);

si esprime parere favorevole a condizione che venga rispettato quanto disposto dall'art. 6.4 comma 2 delle Norme del centro storico di San Piero in Bagno.”

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e degli atti di assenso acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 03/08/2018 prot. n. 34458, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di bonifica dell'ex punto vendita carburanti, tramite emungimento delle acque sotterranee e dei vapori dal sottosuolo, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. 1 – IMPIANTO DI BONIFICA SOIL VAPOUR EXTRACTION

Impianto di abbattimento: carboni attivi

Portata massima	250	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpa in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Il metodo di riferimento

per l'inquinante "Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)" è UNI EN 12619:2013. Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La Ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione N. 1** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpaе Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpaе Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Bagno di Romagna la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione N. 1**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione N. 1** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpaе Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpaе Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio della **emissione N. 1** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. I carboni attivi dell'impianto di abbattimento di cui alla emissione N. 1 dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 15% del peso iniziale. Le operazioni di sostituzione dovranno essere annotate nel **registro** di cui al successivo punto 9.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpaе competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati le date ed i quantitativi di carboni attivi sostituiti all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione N. 1**, così come richiesto al precedente punto 8.

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

VISTA:

- la richiesta di autorizzazione unica ambientale pervenuta in data 13/08/2018 registrata al prot. Com.le n. 9927/338 inoltrata tramite il SUAP dal Sig. DAVIT JEAN PIERRE in qualità di legale rappresentante della società Golder Associates srl via Antonio Banfo n. 43, 10155 Torino P.IVA 03674811009, tendente ad ottenere l'Autorizzazione allo Scarico dell'impianto di Pump and Treat, ubicato via Corzani 78, 47021 Bagno di Romagna.
- la documentazione allegata alla domanda di autorizzazione unica ambientale ed alle integrazioni del 17 e 23 ottobre 2018;
- il parere favorevole di Hera prot. 103854 del 13/11/2018 al rilascio di Aua;
- vista l'istruttoria per quanto di competenza con esito positivo effettuata dal Responsabile di Settore Arch. Stefano Bottari in data 17/12/2018;

VISTI

- Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;
- l'art. 124 commi da 1 a 8 del D.Lgs. n. 152/06;
- la "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152 del 11/05/1999 e successive modifiche ed integrazioni" approvata con D.G.R. n.1053 del 9/06/2003;
- l'art. 40 della Legge R. n° 7 del 29/1/1983;

VISTO

- il vigente "Regolamento Comunale per il Servizio della fognatura urbana" approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 18/04/1994 e s.m.i.;

PRESO ATTO CHE NELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

- è esclusa la presenza nelle acque di scarico delle sostanze pericolose indicate nelle tabelle 1/A (Standard di qualità nella colonna d'acqua per le sostanze dell'elenco di priorità) 2/A (Standard di qualità nei sedimenti) 1/B (Standard di qualità ambientale per alcune delle sostanze appartenenti alle famiglie di cui all'Allegato 8) e 3/B (standard di qualità ambientale per la matrice sedimenti per alcune delle sostanze diverse da quelle dell'elenco di priorità, appartenenti alle famiglie di cui all'Allegato 8) dell'allegato 1, parte III, del Codice dell'ambiente;
- è esclusa nell'attività prevista la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5, parte III, del Codice dell'ambiente e negli scarichi è esclusa la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti previsti dalla norma;
- è esclusa nell'attività prevista la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5, parte III, del Codice dell'ambiente e negli scarichi è esclusa la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti previsti dalla norma;

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico:	Golder Associates S.r.l.
INDIRIZZO DELL'INSEDIAMENTO DA CUI ORIGINA LO SCARICO:	S. PIERO IN BAGNO VIA T. CORZANI, 78 -BAGNO DI ROMAGNA
DESTINAZIONE DELL'INSEDIAMENTO:	BONIFICA ACQUE DI FALDA

CLASSIFICAZIONE DELLO SCARICO	ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
POTENZIALITÀ DELL'INSEDIAMENTO	7300 mc/anno - 20 mc/giorno
RECETTORE DELLO SCARICO:	Fognatura mista intercettata
SISTEMI DI TRATTAMENTO PRIMA DELLO SCARICO:	Filtri a carboni attivi
IMPIANTO FINALE DI TRATTAMENTO	IMPIANTO DEP. BAGNO DI ROMAGNA, VIA CROCESANTA MOLINO DI PIANCASTELLO BAGNO DI ROMAGNA

PRESCRIZIONI

1. Rilevato che il pozzetto di campionamento indicato nella planimetria integrativa in data 23.10.2018, non risulta idoneo al prelievo in quanto riceve acque reflue di natura diversa si precisa **che dovrà essere individuato un punto di prelievo subito a monte del pozzetto a caditoia individuato in planimetria, che riceva esclusivamente le acque reflue del sistema Pump and Treat.**
2. Sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da: **bonifica acque di falda da emungimento pozzi PM1-PM2-PM5-PM7, condense impianto SVE.**
3. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:
Idrocarburi totali≤5 mg/l;
Solventi organici aromatici≤0,2 mg/l.
4. Entro tre mesi dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. Il rapporto di prova dovrà contenere almeno la determinazione dei seguenti parametri: pH, SST, COD, COD sed, BOD5, Azoto ammoniacale, Fosforo totale, Idrocarburi totali, Solventi organici aromatici.
5. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
pozzetto generale posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
n. 2 filtri a carboni attivi in serie (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
misuratore di portata (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) approvato e piombato da Hera;
pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
6. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 3 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.

7. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque in funzione degli esiti delle analisi eseguite sui campioni di acqua in entrata e in uscita filtri, da eseguirsi con cadenza mensile. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
8. Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
9. HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
10. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
11. A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico.
12. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
13. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
14. La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
15. Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
16. **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata e allegare la planimetria dettagliata delle reti fognarie e degli impianti realizzati, con individuazione del corretto punto di prelievo. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e la matricola del prescritto misuratore di portata.**
17. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

18. Di notificare all'ente emettente ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi altra modificazione che interferisca sullo scarico;
19. Di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento.

L'autorità competente potrà disporre in qualsiasi momento:

- Ispezioni e verifiche all'impianto interno ed esterno di fognatura;
- La revoca della autorizzazione per violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni fatte.

Per tutto quanto non previsto nel presente parere e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme statali, regionali e comunali.

Il presente allegato non costituisce presupposto al fine della regolarità edilizia degli interventi o all'ottenimento dei titoli abilitativi ai sensi delle leggi in materia di edilizia ed urbanistica, né di nulla osta idraulico o eventuali concessioni all'immissione nel corpo recettore.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.